

***(Problematiche relative alla disciplina riguardante il registro dei revisori legali  
— n. 2-00222)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Zanetti n. 2-00222, concernente problematiche relative alla disciplina riguardante il registro dei revisori legali (*Vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti*).

Chiedo al deputato Zanetti se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica.

ENRICO ZANETTI. Signor Presidente, illustro l'interpellanza. L'interpellanza ha per oggetto la disciplina della revisione legale, che è stata modificata radicalmente con il decreto legislativo n. 39 del 2010 in attuazione della relativa direttiva europea. Per rendere questa nuova disciplina operativa si rendeva necessaria l'emanazione di una serie di numerosi decreti ministeriali di attuazione. Molti sono stati emanati in questo paio d'anni, molti altri però ancora no. In particolare, la mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, recante esame di idoneità professionale, determina a tutt'oggi di fatto l'impossibilità di accedere al registro dei revisori legali. Infatti, al di là della salvaguardia dei diritti acquisiti alla data del 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 145 del 2012, che all'articolo 17 disciplina la prima formazione del registro, diventa di fatto impossibile accedere allo stesso. Il vuoto normativo creatosi per la mancata emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, a mio avviso, ad avviso dell'altro interrogante, ma anche ad avviso di molti altri osservatori, è il frutto dell'errata interpretazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel quale sono incorsi il Ministero della giustizia e quello dell'economia, a cui oggi appunto ci appelliamo, in quanto va osservato che l'articolo 43 del citato decreto prevede che la disciplina previgente avrebbe dovuto rimanere in vigore sino

alla completa adozione di tutti decreti attuativi.

Un parere, però, del Ministero della giustizia, a cui poi è stato dato seguito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha viceversa interpretato diversamente il disposto, a nostro avviso molto chiaro, di questa norma, dando il via all'attuazione della nuova disciplina in mancanza ancora del completamento del quadro normativo, e in particolare in mancanza del decreto di attuazione che consente lo svolgimento delle prove di esame, e conseguentemente che consente l'iscrizione di nuovi soggetti in possesso dei relativi titoli di studio.

Ecco, quindi, che è del tutto lecito domandarsi se dall'emanazione solo di alcuni decreti attuativi possa, in realtà, come è stato sostenuto, derivare l'abrogazione di tutta la previgente normativa. Infatti, ci si trova, in questo modo, di fronte a una disciplina parziale ed inorganica, che assolutamente non è adatta a sostituirsi ad una previgente, salvo creare problematiche rilevanti, che impattano in modo significativo sulla possibilità concreta di accedere al registro, e conseguentemente svolgere l'attività professionale, come appunto si sta verificando.

In questi mesi, tra l'altro, si moltiplicano le segnalazioni da parte di giovani professionisti che, non avendo già maturato il diritto ad iscriversi entro la data del 13 settembre 2012, si vedono oggi negare l'iscrizione, inevitabilmente, sulla base di questa costruzione interpretativa che è stata data alle norme, nonostante abbiano ottemperato all'obbligo del titolo di studio universitario, al tirocinio professionale e all'esame di Stato per dottore commercialista.

Ecco, quindi, che è di tutta evidenza come il vuoto normativo che si è determinato stia producendo degli effetti paradossali, la cui gravità evidenzia l'insensatezza di un'interpretazione che oggi appare chiaramente priva di fondamento normativo, ancorché fortemente voluta dai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, che, in maniera gravemente miope, hanno determinato la paralisi di un

pubblico registro, al quale non è più consentito accedere, tranne per chi ne aveva già acquisito il diritto.

Tutto ciò premesso, cos'è che chiediamo ai Ministeri? Chiediamo se non ritengano opportuno rivedere, senza indugio, l'errata interpretazione che ha prodotto questo vuoto normativo, ripristinando l'applicazione della vecchia disciplina fino all'emanazione di tutti i regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39 del 2010, come peraltro risulta chiaramente rinvenibile dal disposto dell'articolo 43 già richiamato, e, in subordine, se non ritengano opportuno quantomeno procedere, senza indugio ulteriore, all'adozione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 39, disciplinando così l'esame richiesto per l'accesso al registro e disponendo anche adeguate e ragionevoli equipollenze con l'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, eliminando, in tal modo, l'incresciosa situazione generatasi, tale per cui un pubblico registro risulta oggi, di fatto, trasformato in quella che agli interpellanti appare una casta chiusa, a scandaloso svantaggio, per quanto non volontariamente, una volta di più in Italia, dei giovani professionisti.

**PRESIDENTE.** Il Viceministro dell'economia e delle finanze, Stefano Fassina, ha facoltà di rispondere.

**STEFANO FASSINA, Viceministro dell'economia e delle finanze.** Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Zanetti e gli altri onorevoli interpellanti. Riguardo all'oggetto dell'interpellanza, sentito anche il Ministero della Giustizia, si fa presente che la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ha modificato integralmente i principi relativi alla revisione legale dei conti, in un'ottica di elevazione degli standard qualitativi e dei requisiti etici dei soggetti che provvedono alla revisione dei conti, nonché di una più accentuata indipendenza dei revisori legali e delle imprese di revisione, finalizzata al rafforzamento

del mercato interno e della tutela dei consumatori comunitari.

In attuazione della citata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, che ha completamente riformato la disciplina di settore.

La previgente disciplina in materia di revisione dei conti, basata, tra le altre, sulle disposizioni del decreto legislativo n. 88 del 1992, consentiva agli aspiranti revisori contabili in possesso dei requisiti di legge una duplice modalità di accesso al registro dei revisori istituito presso il Ministero della giustizia. Primo: il superamento di uno specifico esame di abilitazione previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo, bandito annualmente dal Ministero della giustizia; secondo canale di accesso: l'esonero dalle prove d'esame per coloro i quali avevano superato un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di un'attività professionale nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Circostanza, quest'ultima, alla quale, in passato, hanno fatto largamente ricorso i dottori commercialisti e gli esperti contabili abilitati secondo i rispettivi ordinamenti professionali ed in possesso dei requisiti di iscrizione.

L'accesso al registro dei revisori è risultato, nell'ultimo anno, come ricordava l'onorevole Zanetti, di impossibile percorrenza poiché si è considerato soddisfatto quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto 29 gennaio 2010, n. 39, ovvero l'abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 88 del 1992, all'esito dell'emanazione dei regolamenti attuativi da esso previsti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tenere in considerazione — questo è il punto rilevante — la circostanza che essi fossero incompleti, a causa della mancata emanazione del regolamento destinato a disciplinare il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame, provvedimento, quest'ultimo, la cui emanazione è di competenza del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, tale interpretazione non ha tenuto conto degli effetti che in seguito

si sono effettivamente realizzati, ovvero, tra l'altro, l'impossibilità a procedere all'iscrizione per coloro che avessero superato uno specifico esame di abilitazione, nella fattispecie concreta quello per accedere alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Si assicura, in merito a quanto esposto, l'impegno del Governo a garantire che, in attesa della definizione della completa disciplina attuativa, il problema creatosi sarà risolto assumendo un corretto orientamento interpretativo della norma in questione e, pertanto, garantendo l'iscrizione al registro in forza della norma del decreto legislativo n. 88 del 1992.

In merito all'equipollenza degli esami di idoneità tra revisori legali e la categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, rileva considerare che questa non trova però un analogo e automatico riconoscimento nel decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto le materie d'esame non corrispondono esattamente a quelle previste dalla precedente normativa.

Finora, e per questo motivo, l'assenza di una compiuta disciplina regolamentare che definisca « i casi di equipollenza » e « le eventuali integrazioni richieste » ha impedito al Ministero dell'economia di indire nuove sessioni d'esame ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto legislativo n. 39 del 2010, nonché di valutare autonomamente le ipotesi di equipollenza con gli esami di Stato di altre professioni regolamentate, ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori legali, la cui competenza è stata comunque trasferita dal 13 settembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il Governo si impegna a completare nei tempi più rapidi possibili, così come auspicato dall'onorevole Zanetti, la definizione della normativa attuativa, tramite l'emanazione del predetto regolamento destinato a disciplinare il contenuto e le modalità di svolgimento della prova di esame.

Quindi, nelle more dell'emanazione del mancante regolamento, torna in vigore la disciplina che, a causa di una inappropriata interpretazione, è stata considerata

cessata a partire dal giugno 2012. Con l'occasione credo che non sia retorico scusarsi da parte del Governo nei confronti di quelle centinaia di giovani professionisti che negli ultimi quattordici mesi sono stati impossibilitati ad iscriversi all'Albo dei revisori contabili, nonostante ne avessero tutte le caratteristiche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zanetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

**ENRICO ZANETTI.** Signor Presidente, sono molto soddisfatto della risposta e mi sento, innanzitutto, di dire al Viceministro Fassina — che ringrazio per l'attenzione con cui ha seguito la vicenda — che le sue scuse sono un gesto anche troppo nobile, perché comunque — diciamoci le cose come stanno — l'interrogazione certo è ai Ministeri, viene il Governo in Aula e si assume la responsabilità politica di quello che fa di giusto e di sbagliato; in questo caso se la assume scusandosi, ma in realtà l'intera vicenda qui riguarda delle scelte che sono state adottate a livello di uffici di quei due Ministeri.

Vede, l'errore che è stato fatto in sede di interpretazione dell'articolo 43, che oggi viene risolto da una politica che torna e fa... la politica, è stato un errore veramente gratuito, un errore gratuito che ha creato forti disagi e che, in quanto gratuito, ha indubbiamente a suo tempo anche determinato delle forti perplessità da parte di coloro i quali se ne sentivano danneggiati, in particolar modo i dottori commercialisti, non fosse altro perché, statistiche alla mano, circa il 90 per cento di coloro i quali poi decidono di fare la revisione legale, prima contabile, sono appartenuti a quest'area.

È un dato di fatto che, a seguito di contrasti interpretativi e dialettici forti, questo ordine, questo consiglio nazionale di questa categoria è finito commissariato; commissariato sulla base di una relazione che è stata scritta dall'uscente Ministro Severino da parte dello stesso dirigente che ha firmato il parere di cui oggi si riconosce l'inadeguatezza.

Anche queste, per carità, sono cose che credo la politica dovrà tenere in adeguato conto, perché noi – noi che ci presentiamo alle elezioni e ci facciamo dare il voto dei cittadini – ci assumiamo poi spesso responsabilità che non sono nostre, ma che lo diventano nella misura in cui accettiamo di essere supini lettori di ciò che ci viene propinato. Oggi questo non è accaduto ed è veramente una pagina – a mio avviso – molto positiva e che va al di là anche del caso specifico che riguarda la revisione legale.

Ancora un paio di riflessioni. Benissimo per quanto riguarda la riapplicazione della disciplina previgente in attesa del completamento del quadro attuativo della nuova. In questo modo – come si è detto – il problema viene risolto e il registro torna ad essere aperto e questo è veramente un passaggio importante.

Mi permetto di sottolineare comunque anche la necessità di guardare con grande attenzione al tema dell'equipollenza tra l'esame di Stato dei dottori commercialisti e quello dei revisori legali. Questo perché c'è comunque già un parere del 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che in modo molto dettagliato ha esaminato le materie dell'esame di Stato di dottore commercialista e ha ravvisato, con un suo parere formale, che viceversa questa piena equipollenza sussiste. D'altro canto, se ci si pensa, è molto complesso che un esame che ha come compito la revisione legale dei conti preveda delle materie diverse da un esame che ha come obiettivo dare una professionalità sul fronte della capacità di tenere quei conti che poi vengono ad essere revisionati. La sovrapposizione tra i due ambiti di funzione nella diversità del ruolo è in se stessa e quando parliamo di un esame stiamo parlando, né più né meno, di un accertamento di perizia tecnica.

Dopodiché non vi è dubbio che i ruoli siano diversi e, per certi versi, incompatibili, ma non a caso ci sono norme stringenti e opportune che prevedono l'impossibilità per chi svolge il ruolo di revisione legale per un determinato committeente di esserne anche consulente. Quindi,

l'aspetto legato alla diversità di ruolo non ha nulla a che vedere con l'aspetto dell'accertamento della perizia tecnica della materia, che per le ragioni che dicevo e come confermato dal parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sussiste integralmente. La diversità di ruolo e di funzioni implica una gestione di altro tipo attraverso delle incompatibilità, ma nulla ha a che vedere con la totale sovrapposizione degli ambiti in materia di esame.

Ma su questo ci sarà sicuramente modo di proseguire nell'interlocuzione. Tra l'altro, devo dire, a me piace poi informarmi sempre, nell'istante in cui prendo a cuore una vicenda, di quali sono i soggetti a favore o contro tra il tecnico e il politico.

Io contro questa equipollenza fino adesso ho avuto modo di sentire esclusivamente sui giornali la voce di un'associazione privata, tale Istituto nazionale dei revisori legali, che appunto afferma viceversa la necessità di una separazione dei percorsi di esame proprio sulla base di quella diversità di ruolo che però, come dicevo prima, attiene ad un'altra questione.

Devo anche aggiungere, con un pizzico di divertimento, che sono andato a guardarmi il direttivo di questa associazione che sostiene la necessità di un'assoluta separazione tra dottori commercialisti e revisori legali, quasi fossero due famiglie che non possono in alcun modo avvicinarsi. Ebbene, 8 su 15 sono iscritti all'albo dei dottori commercialisti, tra cui addirittura il presidente della stessa; 3 su 5 dei collegi dei revisori dell'Istituto nazionale dei revisori legali, che ritiene che i commercialisti non possano fare i revisori, sono iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Io credo che sia anche necessario cercare di valutare poi, oltre alle questioni in gioco, anche la serietà degli interlocutori. Io di fronte a dati oggettivi di questo tipo resto francamente stupefatto.

Concludo ribadendo la mia soddisfazione per la risposta e la certezza che riusciremo a fare ancora meglio su questa vicenda e a sistemare un po' alla volta guasti inutili che sono stati creati e di cui

lei, Viceministro Fassina, non ha proprio nessuna responsabilità: lei oggi ha solo dei meriti.

***(Elementi in merito alla realizzazione di un deposito temporaneo di scorie radioattive nel territorio di Saluggia, anche in relazione alla possibilità di individuare un sito unico di stoccaggio nazionale  
— n. 2-00235)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Bobba n. 2-00235, concernente elementi in merito alla realizzazione di un deposito temporaneo di scorie radioattive nel territorio di Saluggia, anche in relazione alla possibilità di individuare un sito unico di stoccaggio nazionale (*Vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti*).

Chiedo al deputato Lavagno se intenda illustrare l'interpellanza, di cui è cofirmatario, o se si riserva di intervenire in sede di replica.

FABIO LAVAGNO. Signor Presidente, sarà breve l'illustrazione, perché più volte è stata oggetto di sindacato ispettivo in quest'Aula e la tematica è nota. Qual è la tematica? La tematica è l'eredità della stagione nucleare nel nostro Paese che, esauritasi nella sua attività, lascia tuttavia sul terreno alcuni pezzi di eredità abbastanza importanti, la cui gestione appare piuttosto difficoltosa. Nella fattispecie, stiamo parlando di quei siti di lavorazioni nucleari che ad oggi restano e sono deposito di se stessi, in attesa dell'individuazione di un deposito unico nazionale, così come è previsto dalla normativa. In particolare ci riferiamo a Saluggia, sito in provincia di Vercelli, che ospita i due terzi della radioattività presente nel nostro Paese. In particolare, richiamo quanto già espresso in altri atti di sindacato ispettivo dal primo firmatario di questa interpellanza, il collega onorevole Bobba.

Insomma, su questo tema siamo ad una stagione che non ci dice chiaramente quale sarà il destino di questi siti e nella fattispecie ci riferiamo alla preoccupazione, espressa agli interpellanti da parte

del sindaco e degli altri amministratori del comune di Saluggia in merito a comunicazioni pervenute dal Ministero interrogato relative alla costruzione di nuovi edifici da parte della Sogin, che gestisce il sito Eurex di Saluggia. Nello specifico, si fa riferimento all'impossibilità di costruzione di nuovi edifici, per quanto non previsti dal piano regolatore del comune e soprattutto di capire quali ragioni e quali modalità dovrebbero spingere a dare questa autorizzazione da parte del comune di Saluggia, senza nessuna assicurazione in merito al fatto che effettivamente queste scorie non diventino da temporanee a stabili, come invece appare essere progressivamente.

Questa è una storia che va avanti da anni e riporta ritardi consistenti. Credo che occorra, nella fattispecie, sapere specificamente quindi come mai non sia ancora stato individuato un sito unico di stoccaggio nazionale e soprattutto non siano stati determinati i criteri sulla base dei quali debba essere identificato un sito unico di stoccaggio nazionale (dubito in prossimità di fiumi o aree esondabili, come nella fattispecie stiamo parlando), quando si preveda l'individuazione dello stesso sito e con quale tempistica.

La tempistica è particolarmente importante. Infatti, veniva riportata in quest'Aula, a risposta di analogo atto di sindacato ispettivo, una data precisa, che era già in deroga rispetto a quella della normativa e che si identificava nel dicembre del 2012. Sono passati altri dieci mesi da quella data e non vediamo luce rispetto a questa ipotesi. Inoltre, intendiamo chiedere al Governo quale peso intenda attribuire alla pronuncia richiesta dal consiglio comunale nella fattispecie per quanto attiene alle materie urbanistiche, che sono di specifica competenza del consiglio comunale, e come mai nel citato decreto, che è oggetto dell'interpellanza e delle preoccupazioni dell'amministrazione di Saluggia, non si faccia riferimento alla necessità di una valutazione di impatto ambientale.

Io credo che queste siano materie che debbano essere di interesse generale e nazionale proprio perché, è vero che in